

Publicato il 12/01/2018

N. 00104/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02104/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2017, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'Avvocato

, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.

di Catania, in Catania, Via

22;

contro

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non costituito in giudizio;

- Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l'annullamento

a) della determina n. 255307/T6-5/Pers. Mar. in data 16 agosto 2017, notificata in data 24 agosto 2017, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; b) dei precedenti atti procedurali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato la determina n. 255307/T6-5/Pers. Mar. in data 16 agosto 2017, notificata in data 24 agosto 2017, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché, a fini evidentemente tuzioristici, ulteriori atti che presentano, invero, mera natura endoprocedimentale.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rappresentando che: a) il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela in data 11 dicembre 2017; b) il ricorso era stato, comunque, notificato in data 2 novembre 2017, mentre il provvedimento impugnato era stato notificato in data 24 agosto 2017 (con conseguente tardività del gravame).

Nell'odierna camera di consiglio le parti hanno concordemente richiesto al Collegio una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, inoltre, ha insistito per la

condanna dell'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio, mentre la difesa erariale ne ha chiesto la compensazione. Sentiti, poi, i difensori delle parti, come indicato in verbale, anche in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

E' manifesto, avendo l'Amministrazione annullato in autotutela il provvedimento lesivo, che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, di talché l'odierno giudizio può essere definito con sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima sua notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Quanto alla spese di lite, va fatta applicazione del principio della soccombenza virtuale, rilevando che nel caso di specie il ricorso risulterebbe fondato nel merito, come dimostrato dall'intervento in autotutela dell'Amministrazione - che ha fatto seguito all'archiviazione del procedimento disciplinare - fondato sulla circostanza che la moglie del ricorrente non si è mai occupata (né poteva occuparsi) di contenziosi giuslavoristici.

Né risulta fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente, in quanto il ricorso è stato passato per le notifiche in data 30 ottobre 2017.

Il Ministero della Difesa va, perciò, condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere; 2) condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO